

Legislazione straniera sul lavoro

ZONA DI PROTETTORATO SPAGNUOLO NEL MAROCCO.

Regolamento 1° agosto 1919 per gli infortuni sul lavoro (*Boletino Oficial de la zona de Protectorado espanol en Marruecos*, 25 agosto 1919).

Art. 1. — Per infortunio sul lavoro intendesi qualunque lesione corporea che l'operaio subisca in occasione o come conseguenza del lavoro. È considerato quale datore di lavoro il privato, la Compagnia o l'ente proprietari dell'opera, impresa od industria in cui viene prestato il lavoro medesimo.

Per operaio intendesi colui che eseguisce un lavoro anche fuori del proprio domicilio, per conto di altri ed in virtù di un contratto verbale o scritto.

Art. 2. — Vengono considerati come operai gli apprendisti e coloro che approntano o sorvegliano il lavoro di altri quando il loro salario non oltrepassi le 10 peseta.

Art. 3. — I benefici del presente Regolamento verranno goduti dagli operai qualunque possa essere la loro nazionalità, come pure dai loro aventi diritto che risiedano nel territorio del Protettorato spagnolo del Marocco od in Ispagna e anche risiedano in altri paesi, quando la legislazione del loro paese d'origine o trattati speciali concedano analoghi benefici ai sudditi spagnuoli ed agli indigeni del territorio marocchino del Protettorato spagnolo.

Art. 4. — Il datore di lavoro è responsabile degli infortuni occorsi ai suoi operai per motivo e nell'esercizio della loro professione, incluso il caso d'imprudenza professionale, o per quello che risulti come conseguenza dell'esercizio abituale di un lavoro, a meno che l'infortunio sia dovuto a forza maggiore estranea al lavoro medesimo.

Art. 5. — Gli operai avranno diritto ad indennità per gli infortuni che producano un'incapacità al lavoro, parziale o totale, temporanea o permanente, nel modo e nella misura stabiliti dalle disposizioni seguenti:

a) Se l'incapacità è temporanea, il datore di lavoro concederà alla vittima un'indennità eguale alla metà del salario giornaliero a cominciare dal giorno in cui si produsse l'infortunio sino al giorno in cui essa vittima si trovi in condizione di riprendere il lavoro, senza detrazione alcuna per i giorni festivi.

b) Se l'infortunio avrà causato incapacità permanente e assoluta per ogni lavoro, l'indennità sarà eguale al salario di due anni, mentre ammonterà al salario di diciotto mesi qualora l'incapacità permanente e totale non impedisse all'operaio di dedicarsi ad altro genere di lavoro.

c) Se l'infortunio avrà causato incapacità parziale e permanente rispetto alla professione o lavoro a cui si dedicava la vittima, l'indennità sarà equivalente ad un'annata di salario.

d) Le indennità per causa di morte non escludono quelle da corrispondersi alla vittima nel periodo che decorre dalla data dell'infortunio a quella della morte medesima.

e) Le indennità determinate in virtù del presente Decreto verranno aumentate di una metà, quando l'infortunio si produca in uno stabilimento, in cui le macchine o dispositivi non siano muniti degli apparati di sicurezza imposti dalle disposizioni dell'art. 14.

Art. 6. — Il datore di lavoro sarà obbligato a facilitare l'assistenza medica e farmaceutica all'operaio, sino a che questi si trovi in condizioni di riprendere il lavoro.

Art. 7. — Se l'infortunio avrà causato la morte dell'operaio, il datore di lavoro sarà obbligato alle spese funerarie, non eccedendosi in queste le 100 pesetas, ed inoltre sarà obbligato ad indennizzare la vedova, i discendenti legittimi o quelli naturali riconosciuti, i figli adottivi minori di diciotto anni od inabili al lavoro e gli ascendenti:

con una somma eguale al salario di due anni, quando la vittima lascia la vedova, i figli od i nipoti orfani, o quando lasci solo i figli od i nipoti;

con un'annata di salario alla vedova senza figli, nè altri discendenti legittimi del defunto, e con dieci mesi di salario ai padri o nonni della vittima se non lasci nè vedova, nè discendenti e sempre che gli ascendenti siano due o più, venendo l'indennità di salario, ridotta a sette mesi nel caso che si tratti di un ascendente solo.

Art. 8. — L'assistenza medica e farmaceutica e l'indennità accennata saranno dovute anche nel caso che le conseguenze dell'infortunio risultino modificate nella loro durata, natura o gravità da infermità, che costituiscano complicazioni secondarie del processo patologico, od abbiano origine da affezioni acquisite nell'ambiente, in cui il datore di lavoro colloca il paziente per la cura.

Art. 9. — Il datore di lavoro potrà, in luogo delle indennità stabilite, concedere delle pensioni vitalizie garantite agli aventi diritto, sostituendo le indennità mediante una somma eguale al 40 per cento del salario annuale della vittima e pagabile alla vedova, ai figli od ai nipoti minori dei diciotto anni, mediante una somma eguale al 20 per 100 alla vedova senza figli, ed al 10 per 100 a ciascuno degli ascendenti, qualora la vittima non lasci la vedova o dei discendenti, e sempre che il totale delle pensioni non ecceda i 130 per 100 del salario.

Art. 10. — Le pensioni cesseranno quando la vedova passasse a nuove nozze, e, riguardo ai figli o nipoti, quando questi giungessero al 18.º anno di età e non siano inabili al lavoro.

Art. 11. — I datori di lavoro potranno sostituire gli obblighi derivanti loro dagli articoli 5, 6, 7 e 9 od anche solo alcuni di essi mediante l'assicurazione fatta, a loro spese ed a favore dell'operaio, pei rischi contemplati da ciascuno singolarmente dei detti articoli, o da tutti complessivamente, presso una Società di assicurazione legalmente costituita, e compresa fra quelle riconosciute dal Governo spagnuolo.

Art. 12. — Il salario giornaliero non potrà mai ritenersi minore di pesetas 2,50, anche nel caso di apprendisti.

Art. 13. — L'azione per reclamare l'adempimento dei diritti concessi dal presente Regolamento, sarà prescritta dopo un anno dalla data dell'infortunio.

Art. 14. — Qualora non sia disposto altrimenti, saranno applicate alla zona, le disposizioni per la prevenzione degli infortuni e le misure d'igiene del lavoro, vigenti in Spagna.

Art. 15. — Le disposizioni del presente Regolamento si applicheranno a:

- 1) le fabbriche, officine e stabilimenti industriali, dove venga usata una forza motrice qualsiasi, distinta da quella dell'uomo;
 - 2) le miniere, saline e cave, i forni di fusione, le fabbriche di agglomerati ed in generale, le officine di elaborazione dei prodotti delle dette miniere e cave;
 - 3) le fabbriche ed officine metallurgiche, ed i cantieri per le costruzioni terrestri e navali;
 - 4) le fabbriche di vetro;
 - 5) le fabbriche di prodotti chimici, di tabacco ed acque gassose;
 - 6) la costruzione, riparazione e manutenzione degli edifici, compresi i lavori di muratura ed affini, carpenteria, fabbro-ferraio, taglio delle pietre, dipintura, ecc.;
 - 7) gli stabilimenti in cui si producano o si impieghino per scopi industriali materie esplosive od infiammabili, insalubri o tossiche;
 - 8) la costruzione, riparazione e manutenzione delle ferrovie, dei porti, strade, canali, dighe, acquedotti, fognature, vie urbane e simili;
 - 9) le imprese agricole, forestali e pecuarie, sempre che si trovino in alcuno dei seguenti casi:
 - a) che impieghino costantemente più di sei operai;
 - b) che impieghino macchine agricole, mosse da motori inanimati.
- In quest'ultimo caso la responsabilità del datore di lavoro vigerà rispetto al personale occupato alla direzione od al servizio dei motori o delle macchine ed agli operai che rimanessero vittime d'infortunio in tali circostanze;
- 10) il carriaggio e trasporto di persone e di merci per via terrestre, marittima e di navigazione interna;
 - 11) i lavori di pulizia delle strade, pozzi neri e fognature;

12) i magazzini di deposito ed i depositi all'ingrosso di carbone, legna da ardere e legname da costruzione;

13) i teatri, per quel che riguarda il personale il cui compenso non ecceda le 15 peseta giornaliere, computandosi le indennità rispettive, in base al guadagno medio annuo degli interessati. Rispetto al personale salariato, si applicheranno le regole generali del presente Regolamento;

14) gli stabilimenti di produzione del gas e dell'elettricità e il collocamento e la manutenzione di reti telefoniche;

15) i lavori di collocamento, riparazione e smontaggio di conduttori elettrici e di parafulmini;

16) tutto il personale addetto a lavori di carico e scarico;

17) gli ospedali, manicomi e stabilimenti simili, rispetto al personale salariato e per gli infortuni che esso subisca nel disimpegno delle proprie funzioni;

18) ogni industria o lavoro similare non compreso nei numeri precedenti.

Art. 16. — Sarà nulla e di nessun valore qualunque rinuncia ai benefici del presente regolamento ed in generale qualunque patto contrario alle disposizioni di esso.

Art. 17. — Le vertenze che sorgeranno per l'applicazione del presente Regolamento, saranno risolte dai Tribunali giudiziari della Zona.

Art. 18. — Le azioni per danni e pregiudizi e per fatti non compresi nelle disposizioni del presente Regolamento, saranno soggette alle prescrizioni del diritto comune.

Art. 19. — Se i danni e pregiudizi saranno causati da dolo, imprudenza non professionale, o negligenza, costituenti delitto o mancanza contemplati dal Codice penale, saranno sottoposti ai Giudici e Tribunali penali.

Art. 20. — Se i Giudici e Tribunali penali decidessero il differimento della causa o l'assoluzione dell'imputato, rimarrà integro il diritto dell'interessato alla domanda del risarcimento per danni e pregiudizi, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

La responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni subiti dall'operaio in occasione o come conseguenza del lavoro viene disciplinato nel presente regolamento, adottandosi, in massima, i principi

operai e, dall'altra, dai rappresentanti di un sindacato professionale o a cui si informa la moderna legislazione su tale materia. In particolare, viene accolto il principio di fondare la responsabilità del datore di lavoro sul criterio del cosiddetto rischio professionale: al nascere dell'obbligo di indennizzo da parte del datore di lavoro non è, quindi, richiesta la prova della colpa, ed, anzi, esso si ha anche nel caso che l'infortunio sia avvenuto per imprudenza professionale dell'operaio; la responsabilità è esclusa solo nel caso che l'infortunio sia dovuto a forza maggiore estranea al lavoro (art. 4). Il principio generale della responsabilità del datore di lavoro non è, peraltro, praticamente garantito, come avviene nelle più recenti legislazioni, mediante l'obbligo del datore di lavoro di assicurare gli operai contro i rischi degli infortuni. La sostituzione dell'obbligazione diretta di indennizzo mediante l'assicurazione degli operai, per i rischi contemplati dal regolamento, presso una Società di assicurazione legalmente costituita e compresa fra quelle riconosciute dal governo, è per il datore di lavoro una facoltà, non un obbligo (art. 11). Il trattamento degli operai stranieri è stato regolato secondo il principio liberale dell'assimilazione incondizionata per ciò che concerne le prestazioni dovute agli operai infortunati ed ai loro aventi diritto, che risiedono nel territorio del protettorato od in Spagna; per gli aventi diritto, residenti in altri paesi, l'assimilazione nel godimento delle prestazioni è condizionata alla reciprocità legislativa o diplomatica (art. 3). In base a tale disposizione, messa in relazione con la legge italiana 31 gennaio 1904, n. 51, informata al principio della assoluta assimilazione degli stranieri ai cittadini, agli aventi diritto di operai italiani, ovunque essi risiedano, spettano le prestazioni stabilite dal regolamento predetto.

FRANCIA.

Legge 25 marzo 1919 sui contratti collettivi di lavoro (*J. O.* 28 marzo 1919).

Art. 1. — Il titolo II del libro I del Codice del lavoro e della previdenza sociale è completato col capitolo seguente:

CAPITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

SEZIONE I. — *Della durata e validità del contratto.*

Art. 31. — Il contratto collettivo di lavoro è un contratto concernente le condizioni del lavoro, concluso, da una parte, dai rappresentanti di un sindacato professionale o di un qualsiasi gruppo di operai e, dall'altra, dai rappresentanti di un sindacato professionale o

da qualsiasi altro gruppo di imprenditori o da più imprenditori contrattanti a titolo personale o anche da un solo imprenditore.

Esso stabilisce gli impegni presi da ciascuna parte verso l'altra, e specialmente determinate condizioni, alle quali devono soddisfare i contratti di lavoro individuali o di squadre, che le persone vincolate dal contratto concludono, sia tra di loro, sia con terzi, nel genere di lavoro che forma oggetto del contratto medesimo.

Art. 31-a. — Salvo clausola contraria, le persone vincolate dal contratto collettivo di lavoro sono obbligate ad osservare le condizioni del lavoro stipulate nei loro rapporti con i terzi.

Art. 31-b. — I rappresentanti di un sindacato professionale o di un altro gruppo qualsiasi possono contrattare in nome della collettività, in virtù:

- sia di stipulazioni statutarie del gruppo;
- sia di deliberazioni speciali del gruppo;
- sia di mandati speciali e scritti loro forniti individualmente da tutti gli aderenti al gruppo stesso.

In mancanza di ciò il contratto collettivo di lavoro per essere valido deve essere ratificato da una deliberazione speciale del gruppo.

I gruppi stessi determineranno le modalità della loro deliberazione.

Art. 31-c. — Il contratto collettivo di lavoro deve essere scritto sotto pena di nullità.

Esso non è applicabile che a partire dal giorno che segue il suo deposito, sia alla segreteria del consiglio dei probiviri del luogo dove è stato concluso, sia, in mancanza del consiglio dei probiviri o se le parti lo stabiliscono, alla cancelleria del giudice di pace del luogo stesso, sia a qualsiasi altra segreteria del consiglio di probiviri o cancelleria del giudice di pace, stabilite dalle parti.

Può essere depositato alla segreteria del consiglio di probiviri o alla cancelleria del giudice di pace del luogo dove esso deve essere applicato.

Le parti possono stabilire che esso non sarà applicabile nella giurisdizione di un consiglio di probiviri o di un giudice di pace se non quando sia stato depositato alla segreteria di quel consiglio o alla cancelleria di quel giudice di pace.

Il deposito, o i depositi del contratto si effettuano per cura della parte più diligente; le spese sono in comune fra le parti.

Il deposito, previsto al paragrafo 2 di questo articolo deve considerarsi come avente effetto quando, in virtù della legge 27 dicembre 1892, il contratto collettivo di lavoro è stato steso dal giudice di pace.

Art. 31-d. — Le parti devono stabilire se il contratto collettivo di lavoro è valido per tutti i luoghi, o per una determinata regione o per una località o solamente per uno o più stabilimenti specificati.

In mancanza di ciò, esso sarà valido nella giurisdizione del consiglio di probiviri o del giudice di pace, il cui segretario o cancelliere abbia ricevuto il deposito del contratto in virtù del paragrafo 2 dell'art. 31-c, e non sarà valido nella giurisdizione di un altro consiglio di probiviri o di un altro giudice di pace, se non quando fu depositato dalle due parti contraenti alla rispettiva segreteria o alla rispettiva cancelleria.

SEZIONE II. — *Della durata e della risoluzione del contratto.*

Art. 31-e. — Il contratto collettivo di lavoro può essere concluso: senza determinarne la durata; per una durata determinata; per la durata di una determinata impresa.

Art. 31-f. — Il contratto collettivo di lavoro a durata indeterminata può sempre cessare per volontà di una delle parti, purchè essa si svincoli colle modalità stabilite dall'art. 31-m.

Se una parte comprende diversi gruppi di operai o diversi imprenditori o gruppi di imprenditori, il contratto a durata indeterminata non si risolve che con la rinuncia, secondo le modalità previste dall'art. 31-m, dell'ultimo di questi gruppi di operai o dell'ultimo degli imprenditori o gruppo di imprenditori.

Art. 31-g. — Quando il contratto collettivo di lavoro è concluso per un periodo determinato, questo non può essere superiore ai cinque anni.

Art. 31-h. — Se non è stipulato il contrario, il contratto collettivo di lavoro per un periodo determinato, arrivato alla scadenza, continua a produrre i suoi effetti come un contratto a durata indeterminata.

Art. 31-i. — Quando il contratto collettivo di lavoro è concluso per la durata di una impresa, se questa non è terminata nel periodo di 5 anni, esso è considerato come concluso per quest'ultima durata.

SEZIONE III. — *Delle adesioni e delle rinunzie al contratto.*

Art. 31-j. — Ogni sindacato professionale o ogni altro gruppo di operai o di imprenditori o ogni imprenditore isolato, che non fanno parte del contratto collettivo di lavoro, possono aderirvi ulteriormente con il consenso delle parti contraenti.

Questa adesione non è valida che a partire dal giorno che segue quello della sua notificazione e della notificazione del consenso delle parti, alla segreteria o alla cancelleria, dove è stato effettuato il deposito del contratto, in virtù del paragrafo 2 dell'art. 31-c.

Art. 31-k. — Si considerano obbligati dal contratto collettivo di lavoro:

1° gli operai e gli imprenditori firmatari del contratto stesso e coloro che hanno ad essi dato individualmente, per iscritto, mandato speciale per trattare in loro nome.

2° coloro che al momento della conclusione del contratto, sono membri di un gruppo che fa parte di questo contratto, se entro 8 giorni dalla data del deposito previsto al paragrafo 2 o al paragrafo 4 dell'art. 31-c, non avranno dato le loro dimissioni dal gruppo, e se non le avranno notificate sia alla segreteria o cancelleria dove è stato effettuato il deposito, sia alla segreteria del consiglio di probiviri o alla cancelleria del giudice di pace, che giudicherebbe le controversie relative ai loro contratti di lavoro. Quando il contratto si propone di far cessare uno sciopero o una serrata, il tempo sopra-detto è ridotto a tre giorni;

3° coloro che sono membri di un gruppo che aderisce in seguito al contratto, se, a datare dalla notificazione della adesione prevista dall'art. 31-j, non si saranno ritirati dal gruppo nelle condizioni e nel periodo di tempo precisato al paragrafo precedente;

4° coloro che dopo il deposito del contratto entrano in un gruppo, che fa parte del contratto;

5° gli imprenditori che non appartengono a un gruppo che fa parte del contratto, che aderiscano direttamente al contratto, conformemente alle disposizioni dell'art. 31-j.

Art. 31-l. — Quando un contratto collettivo di lavoro è concluso per una durata determinata o per la durata di una impresa determinata, sono obbligati per la durata determinata o della impresa, solamente:

1° i gruppi che fanno parte del contratto sia per avere partecipato alla sua conclusione, sia per avervi aderito in seguito;

2° gli operai o gli imprenditori aderenti al contratto in virtù del n. 1 dell'articolo precedente, che sono designati nominativamente nel contratto o dei quali sia stato allegato il mandato;

3° gli imprenditori aderenti al contratto in virtù del n. 5 dell'articolo precedente.

4° gli operai e gli imprenditori, membri dei sindacati professionali di qualsiasi gruppo che fa parte del contratto, che aderiscono direttamente per la durata determinata o per quella dell'impresa notificandolo sia alla segreteria o alla cancelleria dove si è effettuato il deposito del contratto, sia alla segreteria del consiglio di probiviri o alla cancelleria del giudice di pace che dovrà giudicare le controversie relative al loro contratto di lavoro.

Ogni contratto è considerato di durata indeterminata rispetto alle persone che esso obbliga.

Art. 31-m. — Ciascun gruppo di operai o di imprenditori o ogni imprenditore isolato, che fanno parte di un contratto collettivo di

lavoro, concluso o prorogato per tacita conferma, può, in ogni tempo, svincolarsi notificando la sua rinunzia a tutte le altre parti, gruppi di operai o di imprenditori, o imprenditori isolati, con le quali ha contrattato, e alla segreteria o alla cancelleria, dove è stato effettuato il deposito in virtù del paragrafo 2 dell'art. 31 c.

Questa notifica deve essere fatta un mese prima, salvo stipulazione contraria.

Quando in virtù delle disposizioni dell'art. 31-f, la rinunzia di un gruppo non deve produrre la risoluzione del contratto, le altre parti nei dieci giorni che seguono alla notificazione loro fatta, possono egualmente notificare la loro rescissione dal contratto, per la data notificata dall'altro gruppo.

La rinunzia d'un gruppo produce di pieno diritto quella di tutti i membri del gruppo, nonostante qualunque convenzione contraria.

Art. 31-n. — Ogni membro d'un gruppo di operai o d'un gruppo di imprenditori, facente parte di un contratto collettivo di lavoro concluso per una durata indeterminata, o prorogato per tacita conferma per una durata indeterminata, o considerato a suo riguardo come a durata indeterminata, può in ogni tempo svincolarsi, a meno che non abbia rinunziato a questa facoltà per un determinato tempo, ritirandosi dal gruppo che fa parte del contratto e notificandolo sia alla segreteria o cancelleria, dove fu effettuato il deposito, sia alla segreteria del consiglio dei probiviri o alla cancelleria del giudice di pace, che avrebbe dovuto giudicare le controversie relative al suo o al loro contratto di lavoro.

Questa notificazione deve essere fatta un mese prima, nonostante qualsiasi stipulazione in contrario.

Quando il contratto collettivo di lavoro è prorogato per tacita conferma per un periodo indeterminato, ciascun membro d'un gruppo che resta a far parte del contratto può svincolarsi negli otto giorni che seguono la proroga, uniformandosi alle condizioni sopradette.

Queste disposizioni si applicano ad ogni individuo che, essendo missionario del suo gruppo, è rimasto obbligato al contratto.

Art. 31-o. — Un operaio o un imprenditore non può rinunciare per un tempo maggiore di 5 anni a svincolarsi da un contratto in corso.

Un operaio può rinunciare con una stipulazione di contratto di lavoro a svincolarsi da un contratto in corso per una durata superiore a quella durante la quale il suo imprenditore resta pure obbligato dal contratto.

Qualsiasi rinunzia d'un operaio o di un imprenditore a svincolarsi da un contratto in corso non è valida se non è notificata sia alla segreteria o cancelleria dove si è effettuato il deposito del contratto, sia alla segreteria del consiglio di probiviri o alla cancelleria del giudice

di pace che avrebbe dovuto giudicare le controversie relative ai loro contratti di lavoro.

Art. 31-p. — E' nullo ogni contratto col quale gli operai o gli imprenditori rinunziano alla facoltà di recusare, nelle forme previste dal 2° e 3° numero dell'art. 31-k.

sia un contratto collettivo di lavoro;
sia un mandato collettivo.

SEZIONE IV. — *Degli effetti e delle sanzioni del contratto.*

Art. 31-q. — Quando interviene un contratto tra un operaio e un imprenditore, che devono, a termini dell'art. 31-k, essere considerati come obbligati entrambi agli impegni risultanti dal contratto collettivo di lavoro, le regole determinate in questo contratto si impongono, nonostante ogni stipulazione contraria, ai rapporti nati dal contratto di lavoro.

Art. 31-r. — Quando una sola delle parti del contratto di lavoro deve essere considerata obbligata dalle clausole del contratto collettivo di lavoro, queste clausole, in mancanza di stipulazione contraria, si presumono applicabili ai rapporti sorti dal contratto di lavoro.

La parte vincolata da un contratto collettivo di lavoro, che la obbliga anche riguardo ai terzi, e che avrà, nei riguardi di questo, accettato delle condizioni contrarie alle regole fissate da questo contratto, può essere chiamata a rispondere civilmente dell'inesecuzione degli obblighi da essa assunti.

Art. 31-s. — I gruppi di operai o di imprenditori vincolati da un contratto collettivo di lavoro sono obbligati a non fare nulla che possa compromettere la sua leale esecuzione.

Essi non sono garanti di questa esecuzione che nella misura stabilita dal contratto.

Art. 31-t. — I gruppi capaci di comparire in giudizio, vincolati da un contratto collettivo di lavoro, possono intentare in nome proprio una azione per danno agli altri gruppi che fanno parte del contratto, ai membri di questi gruppi, ai loro stessi membri o a qualunque altra persona vincolata dal contratto, che abbiano violato gl'impegni presi.

Art. 31-u. — Le persone vincolate da un contratto collettivo di lavoro possono promuovere un'azione di danni alle altre persone o ai gruppi vincolati dal contratto, che abbiano violato a loro riguardo gli impegni presi.

Art. 31-v. — I gruppi capaci di comparire in giudizio che fanno parte d'un contratto collettivo di lavoro, possono esperire tutte le azioni che nascono da questo contratto in favore di ciascuno dei membri, senza che sia necessario un mandato dell'interessato, purchè questo sia stato avvertito e non abbia dichiarato di opporsi. L'interessato può sempre intervenire nella causa promossa dal gruppo.

Quando una azione sorta dal contratto collettivo di lavoro è promossa sia da una persona, sia da un gruppo, gli altri gruppi capaci di comparire in giudizio, i cui membri sono vincolati dal contratto, possono sempre intervenire nella causa promossa, in ragione dell'interesse collettivo che la soluzione della lite può presentare per i loro membri.

SEZIONE V. — *Disposizioni diverse.*

Art. 31-*x*. — Sono valide le disposizioni del contratto collettivo di lavoro con le quali le parti rimettono a degli arbitri, designati o da designarsi in determinato modo, il giudizio di tutte o di una parte delle liti che possono sorgere dall'esecuzione del contratto stesso.

Art. 32. — Tutte le notifiche previste dal presente capitolo sono riunite nella segreteria o cancelleria dove è stato effettuato il deposito del contratto, prescritto dal paragrafo 2 dell'art. 31-*c*.

È data gratuitamente comunicazione a ogni persona interessata dei contratti collettivi di lavoro e delle relative notifiche.

A loro spese potranno essere concesse copie conformi legalizzate.

Le indennità dei segretari e dei cancellieri, il modo di coprire le spese e gli onorari, il modo di riunire le notifiche previsto dal primo paragrafo del presente articolo e il modo di comunicazione dei contratti e delle notifiche sarà fissato per decreto.

Art. 2. — Gli articoli 31 e 32 del libro I del codice di lavoro e della previdenza sociale prenderanno i numeri 30-*a* e 30-*b*.

Art. 3. — Le disposizioni concernenti il deposito dei contratti collettivi di lavoro e le notifiche ad essi relative non saranno applicabili che dopo la promulgazione del decreto previsto all'art. 32 del libro II del Codice di lavoro.

I contratti in vigore prima della promulgazione della presente legge saranno validi anche se non è stato effettuato il deposito dei contratti e delle notifiche ad essi relative.

Legge 23 aprile 1919 sulla giornata di otto ore (J. O., 26 aprile 1919).

Articolo 1.

Il capitolo II (durata del lavoro) del Titolo primo del secondo Libro del Codice del Lavoro e della Previdenza sociale è modificato come segue:

Art. 6. — Negli stabilimenti industriali e commerciali e loro filiali, di qualunque natura, pubblici o privati, laici o religiosi, anche se hanno carattere di istruzione professionale o di benefi-

cenza, la durata effettiva del lavoro degli operai ed impiegati dell'uno e dell'altro sesso e di ogni età, non può sorpassare le otto ore giornaliere, nè le quarantotto ore settimanali, oppure una limitazione equivalente in un periodo diverso dal settimanale.

Art. 7. — Appositi regolamenti compilati dalle amministrazioni pubbliche determineranno per professione, per industria, per categorie professionali e commerciali, per tutto il territorio o per una regione, i limiti e le condizioni d'applicazione dell'articolo precedente.

Detti regolamenti sono fatti d'ufficio o dietro domanda di una o parecchie organizzazioni padronali od operaie, nazionali o regionali. In ogni caso, le organizzazioni padronali e operaie interessate dovranno essere consultate; esse dovranno dare il loro parere entro il termine di un mese. Uguale procedimento verrà usato per eventuali modifiche.

I regolamenti dovranno riferirsi, ove esistano, agli accordi intervenuti fra le organizzazioni padronali ed operaie nazionali o regionali interessate e dovranno venire modificati allorchè i limiti e le condizioni in essi contenuti, saranno contrari alle convenzioni internazionali stipulate in materia.

Art. 8. — I regolamenti previsti nel precedente articolo fisseranno particolarmente:

1° la ripartizione delle quarantotto ore settimanali di lavoro, in modo da permettere il riposo pomeridiano del sabato o quella qualsiasi altra modalità equivalente;

2° la ripartizione delle ore di lavoro in un periodo diverso dal settimanale;

3° la graduale diminuzione d'orario per quelle professioni, industrie e categorie commerciali e professionali che fanno attualmente orari di lavoro più lunghi, per arrivare alla limitazione fissata dall'art. 6;

4° le deroghe permanenti che si potranno ammettere per i lavori preparatori o complementari che devono essere necessariamente eseguiti fuori dell'orario assegnato al lavoro generale dello stabilimento o per certe categorie il cui lavoro è essenzialmente intermittente;

5° le deroghe temporanee per permettere alle imprese di far fronte all'aumento del lavoro straordinario, a necessità di ordine nazionale o ad accidenti sopravvenuti o imminenti;

6° le misure di controllo delle ore di lavoro, del riposo e della durata effettiva del lavoro, così come la procedura secondo la quale saranno accordate od utilizzate le deroghe;

7° la regione alla quale i regolamenti stessi sono applicabili.

Articolo 2.

La riduzione delle ore di lavoro non potrà in alcun caso, essere una causa determinante della riduzione di salario. Ogni convenzione contraria è nulla e senza effetto.

Articolo 3.

Le disposizioni del capitolo II attualmente in vigore saranno abrogate in ogni regione e per tutte le professioni, le industrie, il commercio o le categorie professionali a partire dall'epoca dell'applicazione dei regolamenti delle amministrazioni pubbliche che le riguardano.

Articolo 4.

La presente legge è applicabile all'Algeria e alle Colonie.

Legge 25 settembre 1919 concernente la responsabilità per gli infortuni sul lavoro in Algeria (J. O. 27 settembre 1919).

Art. 1. — La legge che concerne la responsabilità degli infortuni sul lavoro è applicabile all'Algeria, con riserva delle disposizioni seguenti:

Art. 2. — È dovuta una rendita vitalizia, secondo le condizioni indicate al paragrafo A dell'art. 3 della legge 9 aprile 1898, ai congiunti sopravvissuti degli operai e impiegati mussulmani o indigeni non naturalizzati. Qualora l'operaio indigeno lasci più vedove, l'ammontare di questa rendita sarà diviso in parti eguali e in modo definitivo fra di esse, qualunque sia il loro numero.

In caso di contestazione, la prova della validità del matrimonio incombe al congiunto sopravvissuto.

Il matrimonio deve essere valido secondo la legge mussulmana.

La dichiarazione, prevista dalla legge 23 marzo 1882 sullo stato civile degli indigeni e fatta anteriormente all'infortunio, dispensa da ogni altra prova.

Non sono applicabili agli operai e impiegati mussulmani o indigeni non naturalizzati le disposizioni del 2° capoverso dell'art. 9 della legge 9 aprile 1898.

Art. 3. — Le tariffe di rimborso stabilite ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 4 della legge 9 aprile 1898, modificata dalla legge 31 marzo 1903, saranno fissate da un decreto del governatore generale, sentito il parere delle commissioni speciali, con le stesse condizioni che dette leggi stabiliscono ai paragrafi citati.

Oltre agli obblighi contenuti nell'art. 3, il capo dell'impresa è tenuto in tutti i casi alle spese ospedaliere, che, tutto compreso, non potranno sorpassare la tariffa stabilita dalla applicazione dell'art. 20 del decreto 23 dicembre 1874, aumentata del 50 %, nè eccedere mai 5 fr. al giorno.

Usufruiranno dei benefici delle disposizioni dell'art. 5 della legge suddetta solamente quei capi di impresa che avranno iscritti i loro operai a società di mutuo soccorso, riconosciute con decreto del governatore generale.

La dichiarazione di infortunio prevista dall'art. 11 della stessa legge e dall'art. 5 della legge 15 luglio 1914 sarà fatta ai giudici di pace con le modalità previste da questo articolo.

Il giudice di pace rimetterà la notifica di infortunio, prevista al penultimo capoverso dell'art. 11 precitato, al funzionario incaricato dell'ispezione del lavoro o all'ingegnere delle miniere, incaricato della sorveglianza dell'impresa. Nei casi previsti dalla presente legge non si fa luogo alla dichiarazione prescritta dalle leggi concernenti l'igiene e la sicurezza degli operai.

Art. 4. — Il periodo di 24 ore stabilito dal 2° capoverso dell'art. 12 della legge 9 aprile 1898 e quello di 3 giorni, stabilito dall'art. 5 della legge 15 luglio 1914, per l'apertura dell'inchiesta del giudice di pace, sono portati a 5 giorni, e quello di 10 e 15 giorni, stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 13 della legge 9 aprile 1898 e dell'art. 5 della legge 15 luglio 1914 per la sua chiusura, sono portati a 20 giorni.

L'inchiesta del giudice di pace dovrà indicare la nazionalità delle persone vittime dell'infortunio.

La tariffa stabilita dal 4° capoverso dell'art. 15 della legge 9 aprile 1898, modificata dalla legge 31 marzo 1905 per la competenza in ultima istanza del giudice di pace è portata a 500 fr.

Nell'esecuzione della presente legge non sono applicabili alle istanze intentate contro i dipartimenti, contro i comuni di pieno diritto e i comuni misti o indigeni l'art. 55 del decreto 23 settembre 1875,

l'art. 124 della legge 5 aprile 1884 e l'art. 61 dell'ordinanza 28 settembre 1847.

Nell'applicazione dell'art. 22 della legge 9 aprile 1898, il procuratore della Repubblica procederà a norma delle regole applicabili in materia per l'Algeria.

Art. 5. — Per far fronte, per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro in Algeria, alla garanzia, prevista dall'art. 24 della legge 9 aprile 1898, viene costituito un fondo speciale di garanzia, che sarà amministrato nello stesso modo del fondo di garanzia, previsto dall'articolo citato, e col concorso delle contribuzioni degli imprenditori, obbligativi in applicazione sia dell'art. 25 della legge 9 aprile 1898, sia degli art. 4 e 5 della legge 12 aprile 1906, modificata dalla legge 26 marzo 1908, sia dell'art. 6 della legge 15 luglio 1914.

Art. 6. — Le società d'assicurazione e i sindacati di garanzia sono sottomessi in Algeria allo stesso regime che nella metropoli.

Tuttavia, il periodo previsto al 5° capoverso dell'art. 27 della legge 9 aprile 1898 è esteso dal decimo al ventesimo giorno.

Per quanto riguarda le società d'assicurazione aventi la loro sede in Algeria, il decreto ministeriale, previsto al 4° capoverso del citato art. 27 della legge 9 aprile 1898, sarà emanato indipendentemente dalle condizioni prospettate in questo capoverso, sentito il parere del governatore generale. Le spese di sorveglianza di queste società e dei sindacati di garanzia aventi la loro sede in Algeria saranno fissate da un decreto del governatore generale, sottoposto alla approvazione del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7. — Le disposizioni contenute nell'art. 2° della legge 9 aprile 1898 e nell'art. 31 della legge finanziaria 13 aprile 1900 saranno applicabili nei casi previsti dalla presente legge.

Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 11 e 31 della legge 9 aprile 1898 potranno essere rilevate in Algeria dai funzionari incaricati della ispezione sul lavoro.

Art. 8. — I capitolati d'appalto delle imprese e delle agenzie di lavori pubblici delle colonie, dei dipartimenti, dei comuni e degli stabilimenti pubblici in Algeria conterranno una clausola di obbligo per gli imprenditori e i contraenti all'assicurazione contro i rischi previsti dalla presente legge.

Art. 9. — Restano riservati i diritti contrari alle disposizioni della presente legge, garantiti da stipulazioni internazionali, agli operai stranieri originari di determinati paesi.

Art. 10. — La presente legge non andrà in vigore che dopo tre mesi dalla pubblicazione dei decreti e dei provvedimenti previsti dagli articoli 3, paragrafo 1°, e 13.

Art. 11. — Per un periodo di 6 mesi, a partire dalla promulgazione della presente legge, le polizze di assicurazione contro gli in-

fortuni, sottoscritte dalle imprese previste dall'art. 1 della legge 9 aprile 1898, dalla legge 30 giugno 1899, dall'art. 1 della legge 12 aprile 1906 e dalla legge 15 luglio 1914, potranno essere denunziate tanto dall'assicuratore quanto dall'assicurato, sia per mezzo di una dichiarazione dell'assicurato alla sede sociale o presso l'agente locale, sia per mezzo di un atto extragiudiziale o per lettera raccomandata.

Art. 12. — Le operazioni della cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sono estese, nelle condizioni dell'art. 1° della legge 24 maggio 1899, ai rischi previsti dalla presente legge.

Art. 13. — Le modalità di esecuzione per l'Algeria riflettenti l'applicazione degli articoli 26 e 28 della legge 9 aprile 1898, 6 della legge 12 aprile 1906 e 4 della legge 15 luglio 1914, saranno determinate da regolamenti di pubblica amministrazione.

Con decreti proposti dal governatore generale dell'Algeria verranno determinati per l'Algeria:

1° i limiti di esecuzione degli articoli 11 e 27 della legge 9 aprile 1898, 4 della legge 12 aprile 1905 e 5 della legge 15 luglio 1914:

2° le spese e gli emolumenti, ai quali avranno diritto in Algeria i giudici di pace, i cancellieri e gli impiegati governativi. Una tariffa speciale, stabilita dalla cassa nazionale delle pensioni potrà essere sostituita per l'Algeria alla tariffa prevista dal 2° capoverso dell'art. 28 della legge 9 aprile 1898.

BELGIO.

Decreto Reale 20 settembre 1919 che istituisce un Corpo di controllori del lavoro. (*Moniteur Belge*, 31 ottobre 1919).

Tale Decreto reale allo scopo di facilitare il compito degli agenti e funzionari addetti alla ispezione del lavoro, le cui attribuzioni sono rese viepiù difficili dallo sviluppo della legislazione e della regolamentazione del lavoro, stabilisce all'art. 15:

A) All'ispezione del lavoro e degli stabilimenti pericolosi, insalubri o incomodi è aggiunto un Corpo di controllori del lavoro.

I membri di questo Corpo sono incaricati di una parte delle attribuzioni degli ispettori del lavoro, nei limiti che saranno determinati dal Nostro Ministro dell'Industria, Lavoro e Approvvigionamenti.

Essi visiteranno perciò gli stabilimenti, sottomessi alla loro sorveglianza, constateranno con processi verbali le infrazioni commesse,

daranno pareri e informazioni statistiche o altro che sia loro richiesto dalle autorità dalle quali dipendono, per stabilire l'applicazione della legislazione e della regolamentazione del lavoro e studiare le riforme da introdurre.

B) Il trattamento dei controllori del lavoro sarà fissato dal loro decreto di nomina.

C) Il numero delle loro giornate di ispezione, che dà luogo alle indennità stabilite dal decreto reale 30 ottobre 1899, sarà limitato a 200 per anno.

D) Prima di entrare in carica, i controllori del lavoro presteranno nelle mani del Ministro o del suo delegato il giuramento prescritto dal decreto del 20 luglio 1831.